



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 11
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 4 / 2018 -----
CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE
DI MORBIO INFERIORE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA E CONCESSIONE
DEL CREDITO DI FR 110'000.-- PER L'ACQUISTO E LA POSA DI UN SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL SUO TERRITORIO - MODIFICA DELL' ART.
6 CPV. 1 DEL REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA -----

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

L'Esecutivo del Comune di Morbio Inferiore ha preso in considerazione la possibilità di dotarsi di un sistema di videosorveglianza per garantire il necessario controllo in alcuni luoghi, ritenuti particolarmente sensibili, e quindi per poter garantire alla popolazione la necessaria sicurezza e disporre di un supporto indispensabile per permettere agli organi di polizia di individuare gli autori di reati o di altre infrazioni.

Il Municipio di Morbio Inferiore con il Comando della polizia comunale di Chiasso ha elaborato le proposte oggetto del presente messaggio, ritenuto come per il comprensorio del Comune di Morbio Inferiore, i compiti di polizia sono affidati al Corpo della polizia polo Regione I Mendrisiotto sud.

Particolarmente strategici sono stati ritenuti la rotonda di S.ta Lucia, l'incrocio fra via Pascuritt e via Balbio, nonché l'incrocio fra via Comacini e via Fontanella. Inoltre è stata richiesta la posa di tre apparecchi presso le piazze di raccolta dei rifiuti maggiormente frequentate (Piazza Vignacampo, via Pascuritt e via Comacini) con l'obiettivo di prevenire le frequenti infrazioni riscontrate in questo contesto e garantirsi maggiori possibilità di risalire agli autori.

In futuro, anche alla luce delle esperienze raccolte, il Municipio di Morbio Inferiore ritiene che sarà possibile pensare ad un ingrandimento, includendo per esempio l'area delle scuole o il centro sportivo.

Il Municipio di Morbio Inferiore è giunto al convincimento di rinunciare ad un sistema di sorveglianza autonomo, a favore di un'estensione di quello già esistente a Chiasso.

Questa modalità permette di contenere i costi, sfruttando la centrale operativa già esistente, oltre al fatto che, convergendo i dati direttamente presso la centrale di polizia, ciò permette di poter costantemente disporre delle immagini in tempo reale.

Anche da un punto di vista della protezione dei dati, appare più opportuno che la gestione del sistema sia delegata a professionisti formati e con esperienza in quest'ambito.

Tenuto conto di queste considerazioni, la convenzione prevede che la scelta degli apparecchi e la relativa posa siano demandate alla Polizia di Chiasso, previa approvazione del relativo preventivo da parte del Comune di Morbio Inferiore, al quale saranno rifatturati i costi effettivi, una volta entrata in funzione l'infrastruttura. Così facendo si garantisce la compatibilità del materiale e si sfruttano le competenze e l'esperienza già acquisite da Chiasso nella valutazione degli apparecchi da installare.

Il Municipio di Chiasso sta conducendo delle trattative con altri Comuni convenzionati in materia di polizia, in vista di pianificare nel medio termine una rete di controllo efficace a livello regionale, evitando inutili doppioni.



Preventivo

Il preventivo dei costi di investimento per la posa delle telecamere proposte si presenta come segue:

	Investimento	Costi ricorrenti annui
Sorveglianza territoriale		
Apparecchi videosorveglianza	fr. 50'346.30	
Fibra ottica Pascuritt	fr. 2'455.56	
Fibra ottica Santa Lucia	fr. 6'860.49	fr. 481.25
Fibra ottica Fontanella	fr. 7'786.71	fr. 1'270.50
Fibra ottica Municipio - Polizia	-	fr. 1'963.50
Totale sorveglianza territoriale	<u>fr. 67'449.06</u>	<u>fr. 3'715.25</u>
 Piazze rifiuti		
<i>Piazza raccolta Vignacampo</i>		
Apparecchi videosorveglianza	fr. 3'858.89	-
Fibra ottica	fr. 8'664.47	fr. 92.40
 <i>Piazza raccolta Via Comacini</i>		
Apparecchi videosorveglianza	fr. 3'858.89	-
Fibra ottica	fr. 7'953.65	fr. 481.25
 <i>Piazza raccolta Pascuritt</i>		
Apparecchi videosorveglianza	fr. 2'813.93	-
Fibra ottica	fr. 12'805.53	fr. 808.50
 Centralizzazione su server Municipio	fr. 1'180.93	-
Totale piazze rifiuti	<u>fr. 41'136.29</u>	<u>fr. 1'382.15</u>
 Totale generale	<u>fr. 108'585.35</u>	<u>fr. 5'097.40</u>

Modifica del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Chiasso

Per quanto riguarda il Regolamento vigente, adottato dal Consiglio comunale il 10 dicembre 2007, si propone di apportare la seguente modifica relativa al tempo di conservazione delle immagini, nel senso di ampliarlo, per uniformità con quanto ha proposto Morbio Inferiore al proprio Legislativo e in consonanza con quanto già predisposto ad esempio dalla città di Mendrisio, anche perché talvolta il danno può essere scoperto solo dopo alcuni giorni che è stato perpetrato, o a seguito di un periodo festivo.

Versione vigente dell'art. 6 cpv. 1:

“Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi, di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 72 ore.”

Versione nuova proposta – art. 6 cpv 1:

“Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi, di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 240 ore.”

Il Municipio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e alla luce delle precedenti considerazioni, vi invita a voler

r i s o l v e r e :

1. È APPROVATA LA CONVENZIONE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA FRA I COMUNI DI CHIASSO E MORBIO INFERIORE. -----



2. È CONCESSO UN CREDITO DI FR. 110'000.-- PER LA COPERTURA DEI COSTI, CHE VERANNO RIFATTURATI AL COMUNE DI MORBIO INFERIORE COME PREVISTO DAGLI ARTT. 5 e 6 DELLA CONVENZIONE. -----
3. L'ART. 6 CPV. 1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEO-SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI CHIASSO DEL 10 DICEMBRE 2007 È MODIFICATO COME MEGLIO SEGUE: -----

Registrazione Art. 6¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi, di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 240 ore.

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Bruno Arrigoni

Umberto Balzaretti



Allegati: - Convenzione con il Comune di Morbio Inferiore
- Regolamento comunale sulla videosorveglianza in vigore

Convenzione sulla videosorveglianza

fra i Comuni di Chiasso e di Morbio Inferiore, rappresentati dai rispettivi Municipi,

fondata sulla legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, i regolamenti comunali concernenti la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Chiasso del 10 dicembre 2007 e di Morbio Inferiore del 27 aprile 2015, nonché le ordinanze municipali riguardanti la videosorveglianza di Chiasso del 7 novembre 2008 e di Morbio Inferiore del 13 luglio 2015.

1. Nell'ambito del servizio di polizia della REGIONE 1, di cui il Comune di Chiasso è POLIZIA POLO, al fine di garantire la sicurezza all'interno della stessa regione, il Municipio di Chiasso, tramite la sua Polizia (di seguito Polizia Regione 1), mette a disposizione dei Comuni della REGIONE 1 la propria rete di videosorveglianza, così come la sua Centrale Operativa per la gestione del sistema di sicurezza integrata e per la sorveglianza puntuale delle aree di deposito dei rifiuti.

2. Il Comune di Morbio Inferiore della REGIONE 1 richiede l'estensione del sistema di videosorveglianza della Polizia Regione 1 sul proprio territorio, con la sottoscrizione della presente convenzione, premesso di essere munito di una propria base legale.

L'ubicazione delle telecamere viene concordata tra i rispettivi Municipi e la Polizia Regione 1, in funzione delle esigenze locali e del concetto di sicurezza comune alla Regione.

3. Le immagini generate dalla videosorveglianza sono collegate direttamente alla Centrale Operativa della Polizia Regione 1 e quelle legate alla sicurezza pubblica possono essere visionate unicamente dal personale adibito alla stessa. Eventuali richieste di visualizzazione, o salvataggio delle immagini da parte del Comune di Morbio Inferiore tramite il proprio Municipio devono tempestivamente pervenire alla Polizia Regione 1, ritenuto che le immagini vengono conservate per un massimo di 240 ore dalla registrazione.

La Polizia Regione 1 valuta la pertinenza della richiesta per ogni singolo caso. Le immagini possono essere messe a disposizione della Polizia cantonale o della Magistratura in ogni momento.

4. La Polizia Regione 1 è competente per l'allestimento dei concorsi di fornitura per l'estensione della propria videosorveglianza al Comune richiedente di Morbio Inferiore.

I relativi preventivi vengono sottoposti al Comune richiedente di Morbio Inferiore per approvazione.

5. La Polizia Regione 1 anticipa in una prima fase le spese di allestimento seguenti:

- i costi di allacciamento alla Centrale Operativa della Polizia Regione 1, nonché i costi per le linee di fibra ottica, installate da competente ditta sul territorio del Comune richiedente di Morbio Inferiore;
- i costi delle apparecchiature tecniche (telecamere) nel Comune richiedente di Morbio Inferiore;
- i costi di eventuali opere per l'istallazione del sistema (scavi, strutture ecc.);
- i costi eventuali di implementazione tecnica della Centrale Operativa (schermi, parti elettriche, ecc.);

6. La Polizia Regione 1, a lavori terminati, fattura integralmente i costi d'investimento, di cui all'art. 5 precedente, al Comune richiedente di Morbio Inferiore, che attraverso il riversamento diventa proprietario.

La gestione delle immagini legate alla sicurezza pubblica e alla sorveglianza puntuale delle aree di deposito dei rifiuti per il Comune richiedente di Morbio Inferiore, così come la consulenza tecnica, sono fornite gratuitamente da parte della Polizia Regione 1.

Le immagini legate alla sorveglianza puntuale delle aree di deposito dei rifiuti, possono essere visionate da una persona incaricata dal Comune di Morbio Inferiore, sotto la supervisione della Polizia regione 1.

In caso contrario, per ogni ricerca a cura della Polizia regionale 1, viene applicata una tassa oraria di fr. 90.--.

7. La Polizia Regione 1 gestisce la manutenzione complessiva del sistema di videosorveglianza della Regione, tramite specifico contratto di manutenzione con la/le ditta/e fornitrice/i.

Il Comune richiedente di Morbio Inferiore partecipa alla manutenzione corrente, rispettivamente all'aggiornamento tecnologico e ai costi d'implementazione tecnica generati dalla convenzione, proporzionalmente al numero di telecamere istallate sul proprio territorio.

Un eventuale canone di locazione per la fibra ottica viene fatturato direttamente dalla ditta competente al Comune richiedente di Morbio Inferiore.

La Polizia Regione 1 coordina gli interventi di riparazione in caso di guasti fuori garanzia al sistema. Le relative spese sono a carico del Comune richiedente di Morbio Inferiore, sul cui territorio si è verificato il guasto.

8. La presente convenzione entra in vigore al primo gennaio 2018 e ha una durata di 5 anni, scaduti i quali, può essere disdetta per la fine di un anno civile, con un preavviso di 6 mesi.

PER IL MUNICIPIO DI CHIASSO,

il Sindaco:

il Segretario:

Bruno Arrigoni

Umberto Balzaretti

PER IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE,

la Sindaca:

il Segretario:

Claudia Canova

Giovanni Keller

**REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL
COMUNE DI CHIASSO**

Art. 1

Basi legali	Basi legali del presente Regolamento sono gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), gli artt. 11 cpv. 1 lett. a) e 125 del Regolamento comunale, nonché la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
--------------------	--

Art. 2

Oggetto e scopo	1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Chiasso, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali. 2. Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.
------------------------	--

Art. 3

Utilizzazione e principi	Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, delle aree pubbliche, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.
---------------------------------	---

Art. 4

Responsabilità	Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.
-----------------------	---

Art. 5

Informazione al pubblico Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6

Registrazione 1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi, di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 72 ore.

2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7

Trasmissione dei dati a terzi 1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Chiasso, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.

3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8

Protezione dei dati 1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9

Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Claudio Moro

Umberto Balzaretti

Approvato con ris. mun. 1042 del 31 luglio 2007.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 10 dicembre 2007.

Approvato dal Consiglio di Stato, Sezione Enti locali, in data 31 gennaio 2008 – 74-RE-10036